

§ 639. - Circ. 3 gennaio 1990 n. 3. Chiarimenti vari in materia di prestazioni pensionistiche PM a seguito di quesiti posti dalle S.A.P.

Al fine di assicurare la necessaria uniformità di indirizzi nelle aree "liquidazione pensioni" e "gestione pensioni", relativamente alle prestazioni in favore di lavoratori marittimi, si forniscono con la presente circolare le risposte ai quesiti posti dalle S.A.P. in materia di prestazioni pensionistiche, con l'omissione dei riferimenti specifici.

1. - Pensioni in regime internazionale e pensioni in pagamento all'estero.

Quesito.

Competenza alla liquidazione e alla gestione delle pensioni pm in regime internazionale e di quelle in pagamento all'estero.

Chiarimenti.

In attesa che vengano approntate le relative procedure meccanografiche, rimangono accentrati al servizio pmt di questa direzione generale, reparti 9 e 10, le seguenti competenze:

- liquidazione e gestione delle pensioni dirette e di reversibilità i regime di convenzione internazionale, cui viene attribuito il numero di certificato di categoria pm;
- gestione delle pensioni dirette e di reversibilità dei pagamenti all'estero (ricostituzioni varie, assegni familiari, ricorsi, ecc.);
- liquidazione delle pensioni dirette in pagamento all'estero e delle pensioni di reversibilità provenienti da pensioni in pagamento all'estero.

2. - variazione del titolo della pensione.

quesito

Possibilità di variare, a seguito di ricorso, il titolo della pensione (vecchiaia anticipata - anzianità) già liquidata in relazione alla specifica richiesta contenuta nella domanda.

Chiarimenti.

Dal contesto delle disposizioni contenute nella legge n. 413/84 emerge l'intento del legislatore di far valere - nell'attribuzione delle pensioni a titolo diverso - il principio del trattamento più favorevole su richiesta dell'interessato.

Pertanto considerato che il marittimo - dalla combinazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 413/84 e di quelle precedentemente in vigore - può conseguire talvolta benefici dall'attribuzione un tipo di pensione diverso da quello richiesto esplicitamente nella domanda (sia ai fini della riliquidazione ai sensi dell'art.58 della legge n. 413, che per il computo della contribuzione non di navigazione) tenuto conto che non sempre è possibile effettuare tale valutazione di merito a priori, (fintanto che non sia stata resa nota la posizione assicurativa complessiva comprensiva dei prolungamenti) si ritiene possibile operare - su conforme parere del ramo legale - la variazione del titolo della pensione a seguito di ricorso.

È ovviamente condizione necessaria per la variazione del titolo della pensione, che i requisiti per l'attribuzione della nuova pensione siano già conseguiti al momento della presentazione della domanda.

3. - Prestazioni indebite a seguito della riliquidazione ex art. 58 L. 413/84.

Quesito.

Operatività dell'art. 80 nei casi di indebito verificatosi a seguito di riliquidazione d'ufficio dei trattamenti pensionistici ai sensi dell'art.5 8 della legge n. 413/84.

Chiarimenti.

La corte di cassazione ha affermato il principio che l'art. 80 del r.d. n. 1422/1924 trova applicazione sia all'indebito formatosi in sede prima liquidazione della pensione, sia all'indebito conseguente a provvedimento di riliquidazione, ove si determini una variazione dell'anzianità assicurativa e/o della retribuzione pensionabile.

Tale principio deve ritenersi operante anche nei casi di indebito conseguente alla riliquidazione delle pensioni di categoria pm ai sensi dell'art.58 della legge n. 413/84, che comporta la variazione del criterio di determinazione dei periodi di assicurazione e del valore della retribuzione pensionabile, ragguagliata non più alle retribuzioni convenzionali ma alle retribuzioni effettive.

Pertanto qualora tra il provvedimento di riliquidazione e la data di rettifica dell'errore sia decorso più di un anno, e l'errore stesso non sia conseguenza di dolo da parte del pensionato, non è soggetto a recupero quanto da questi percepito in conformità al provvedimento di riliquidazione errato.

Va peraltro precisato che per la quota di indebito non ancora recuperata alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 9 marzo 1989, trova applicazione l'art. 52 della legge stessa, in luogo dell'art. 80 sopracitato, secondo le istruzioni emanate con la circolare n. 172 del 1 agosto 1989.

4. - Applicazione art. 6 legge n. 155/81.

Quesito.

È stato chiesto se - dopo l'emanazione della legge n. 413 del 1984 - sia possibile liquidare la pensione di vecchiaia secondo le norme comunali dal compimento dell'età e, successivamente, liquidare la pensione di categoria pm a far tempo dalla data della domanda.

Chiarimenti.

La domanda di pensione di vecchiaia presentata dopo il 1/9/1984 non può dar luogo - come era previsto dalla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 413/84 - a due diverse prestazioni con decorrenza diversa.

Quando i requisiti per la liquidazione della pensione A.G.O. e della pensione marittima sono conseguiti al compimento dell'età o al momento della presentazione della domanda, viene liquidata un'unica pensione di vecchiaia con il computo dei contributi per assicurazione marittima e marittima sia con la nuova che la vecchia normativa.

5. - Costituzione posizione assicurativa.

Quesito.

Sede competente alla costituzione della posizione assicurativa marittima in favore dei marittimi stranieri non residenti in Italia.

Chiarimenti.

Precedentemente al decentramento delle pensioni marittime, con disposizione del direttore generale del 29.3.1984, era stata designata la sede di Savona ad accentrare la costituzione nell'A.G.O. delle posizioni assicurative dei marittimi stranieri non residenti in Italia, in relazione a periodi di navigazione su navi mercantili italiane con contribuzio-

ne in regime di previdenza marinara.

Anche a seguito del decentramento alle S.A.P. degli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni marittime, si ritiene opportuno tenere concentrate presso un'unica sede le operazioni inerenti la costituzione delle posizioni assicurative e la definizione delle domande di prestazione nei casi sopra evidenziati.

Pertanto, tutte le domande di prestazione inoltrate da cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno svolto periodi di navigazione su navi mercantili italiane saranno inviate alla sede di Savona.

6. - Spese sanitarie.

Quesito.

Rimborso spese sanitarie sostenute da una struttura sanitaria in relazione agli accertamenti disposti a seguito dei ricorsi proposti dalle S.A.P., ai sensi della circolare n. 2088 pmt dell'8.9.87, par. 2.2.1, alla commissione centrale medica, avverso i giudizi di inidoneità permanente alla navigazione.

Chiarimenti.

A seguito dei ricorsi inoltrati dalle S.A.P. alla commissione centrale medica, avverso il giudizio di inabilità permanente alla navigazione emesso dalle commissioni mediche permanenti di primo grado, le capitanerie di porto si avvalgono delle strutture sanitarie pubbliche per lo svolgimento di accertamenti sanitari nei confronti dei marittimi.

Poiché l'onere di tali accertamenti è a carico dell'Istituto assicuratore le capitanerie di porto interessate inviano alle S.A.P. competenti le note di spesa presentate dai centri sanitari o ospedalieri che hanno svolto gli esami specialistici.

Le S.A.P. devono procedere - in tempi brevi -

agli adempimenti relativi all'erogazione dei suddetti rimborsi, secondo la prassi in uso, (come peraltro già veniva effettuato, prima del decentramento, dietro segnalazione di questa direzione generale).

7. - Periodo transitorio di cui all'art. 58 della legge n. 413/84.

Quesito.

Termine di scadenza del periodo transitorio previsto dall'art.58 della legge n. 413/84, durante il quale vige il doppio regime di calcolo delle pensioni marittime, ai sensi delle disposizioni di cui alla stessa legge n. 413 ed in relazione a quelle precedentemente in vigore.

Chiarimenti.

Da una più accurata lettura del terzo comma dell'art. 58 si è ritenuto, su conforme parere del ramo legale di questa direzione generale, che il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 413/84 ha termine con il 2 settembre 1989.

Ne consegue che tutte le pensioni pm liquidate con decorrenza fino al 1° settembre 1989 sono soggette al doppio regime di calcolo di cui all'art.58 predetto, mentre, ovviamente, quelle liquidate con decorrenza dal 1.10.89 sono assoggettate soltanto al nuovo sistema introdotto dal legge n. 413/84.

Pertanto nel "prospetto per l'attribuzione dei codici di diritto a pensione in fase di riliquidazione delle pensioni marittime ai sensi della legge n. 413/84", inviato alle S.A.P. con lettera n. 139/varie del 13.1.1987, la data 31.8.1989 deve leggersi 30.09.1989, e la data 1.09.1989 deve leggersi 1.10.1989.